



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione III Civile

vista la nota depositata dal delegato alla vendita, nella quale si dà atto dell'aggiudicazione del solo lotto 1, mentre gli esperimenti d'asta relativi ai lotti 2, 3 e 4 sin qui tenuti sono andati deserti;

dispone

che il delegato alla vendita proceda alla fissazione di un ulteriore esperimento di vendita senza incanto, relativo ai lotti 2, 3 e 4, al valore (c.d. prezzo base)

- pari a quello dell'ultimo esperimento di vendita tenuto diminuito di un quinto;

e che in caso di esito infruttuoso esperisca un ulteriore tentativo di vendita, sempre senza incanto, al prezzo pari al prezzo base precedente diminuito di un ulteriore quinto, avendo sempre cura di precisare nell'avviso di vendita che saranno considerate valide le offerte anche inferiori di $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo così come determinato; il professionista delegato dovrà sempre indicare il valore numerico del prezzo base d'asta e dell'offerta minima;

dispone

che il professionista delegato provveda:

- a comunicare tempestivamente la necessità di un fondo spese;

per le future vendite ancora non disposte, provveda:

- ad adoperarsi affinché (nel caso di aste deserte) siano eseguite almeno 3 vendite all'anno;
- a relazionare sullo stato occupativo dell'immobile, specificando se lo stesso risulta libero o occupato sulla base di un titolo opponibile alla procedura, **al fine dell'eventuale emissione dell'ordine di liberazione** (avendo cura quindi di specificare i dati catastali dell'immobile staggito);
- ad indicare sino ad oggi quante richieste di accesso all'immobile siano state richieste ed eseguite;
- a redigere ogni 6 mesi una relazione sull'attività svolta, specificamente indicando, eventualmente prendendo contatti con la SIVAG s.p.a., se l'ordine di liberazione eventualmente emesso sia stato eseguito o meno, spiegandone in tal caso le ragioni, le date delle aste tenute e i relativi prezzi base, le ragioni che ostacolano la chiusura della procedura, proponendo altresì gli strumenti atti a superare i detti ostacoli (ad es. prezzo eccessivo, mancata emissione dell'ordine di liberazione, necessità di regolarizzazioni urbanistiche o catastali, autorizzazione all'espletamento di lavori di piccola manutenzione etc.);

si avvisa il delegato che il mancato puntuale adempimento delle prescrizioni di cui sopra potrà essere valutato dall'ufficio al fine della revoca della delega ricevuta a norma dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c.

Per le future vendite, in ogni caso il delegato si atterrà alle istruzioni già impartite.

Si comunichi.

Il Giudice dell'esecuzione
dott.ssa Laura Cesira Stella

